

8. OPERAZIONI IN ORO DA DICHIARARE ALL'UIF

In data 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella L. 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.

Novità

Tra le principali novità, si evidenzia che:

- a partire dal 17 gennaio 2025 le operazioni in oro (ossia quelle che ricadono nell'ambito di applicazione della L. 7/2000, come modificata dal D.Lgs. 211/2024) devono essere dichiarate all'UIF (Unità di informazione finanziaria), qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più 12.500 euro);
- la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
- in linea con quanto già chiarito in passato dalla Banca d'Italia, nonché con quanto precisato dall'UIF nelle proprie *faq*, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale;
- per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (pertanto dal 17 gennaio 2025 non devono più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti; e
- continuano a formare oggetto di dichiarazione all'UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro a uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

Le novità previste dal D.Lgs. 211/2024 attribuiscono all'UIF il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. Tuttavia, fino all'emanazione delle predette istruzioni, la comunicazione dell'UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge. Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il portale InfostatUIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della Riforma.